

## **Esempio pratico - Omissione di soccorso**

### **Il caso**

Un rifugiato turco di etnia curda deve essere trasportato all'ospedale in ambulanza per fortissimi dolori alla testa. Ai soccorritori chiede di essere adagiato su una barella, ma invano: per scendere le scale viene fatto sedere su una sedia a rotelle. In ospedale, i medici gli prescrivono un farmaco per il mal d'orecchi e lo dimettono senza sottoporlo a una RMI. Due giorni più tardi, l'uomo entra in coma e deve nuovamente essere ricoverato d'urgenza. La RMI evidenzia anomalie cerebrali e l'indomani il paziente muore. La dottoressa che lo visita al secondo ricovero constata che la prima volta non è stato curato correttamente. La vedova sospetta che il marito non sia stato preso sul serio a causa del suo statuto di rifugiato e che vi siano stati problemi di comunicazione con il personale curante.

Fonte: *Rapporto DoSyRa 2014*, pagina 21.

### **Valutazione giuridica**

#### a) Divieto di discriminazione per dipendenti pubblici

Ogni discriminazione ingiustificata da parte di un dipendente pubblico costituisce una violazione della Costituzione federale (art. 7, art. 8 cpv. 2 e art. 9 Cost.).

I soccorritori, i medici e gli infermieri sono dipendenti dell'ospedale. In quanto collaboratori di un'istituzione pubblica, hanno il dovere di curare ogni paziente indipendentemente dal suo statuto giuridico, in maniera professionale, equa e conforme ai principi costituzionali applicabili a ogni autorità pubblica.

Lo Stato ha inoltre precisi obblighi di protezione nei confronti delle persone soggette alla sua giurisdizione. Deve in particolare provvedere affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità (art. 117a Cost.). Se, nei confronti di determinate persone, vengono meno a questi obblighi in ossequio a criteri personali vietati dalla legge, le autorità commettono un atto di discriminazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 Cost.

Lo Stato è anche tenuto a proteggere le persone da atti razzisti. Se si sottrae a quest'obbligo o dà prova di negligenza, l'autorità implicata commette un atto di discriminazione. Se l'esito è discriminatorio, può esservi una violazione del diritto anche se l'omissione di protezione non è dovuta a un movente razzista.

#### b) Omissione di soccorso

I medici e il personale sanitario sono tenuti a esercitare la loro professione in modo accurato e coscienzioso. Devono prendersi adeguatamente cura di ogni persona che afferma di soffrire e chiede il loro aiuto.

Se dalla perizia medica risulta che un paziente non è stato preso sul serio per motivi discriminatori, i professionisti che si sono occupati di lui possono essere riconosciuti penalmente colpevoli (art. 128 e art. 261<sup>bis</sup> CP).

### **Risoluzione della controversia**

#### a) Richiesta di un rapporto medico alla direzione dell'ospedale

La vedova si è rivolta alla direzione dell'ospedale per chiedere un rapporto completo sulle cause del decesso del marito. L'inchiesta avviata dall'ospedale ha rivelato che il paziente non è stato soccorso in modo adeguato e che è in seguito deceduto nonostante gli siano state prestate le cure appropriate. Il rapporto non ha rilevato indizi di reato.

Un esperto ha accertato la buona qualità del rapporto. La direzione dell'ospedale ha riconosciuto il proprio errore. Le parti hanno avviato una trattativa per fissare l'importo dell'indennità dovuta alla vedova.

#### b) Azione civile ed eventuale azione penale

Se la direzione dell'ospedale avesse rifiutato di presentare un rapporto medico, la vedova avrebbe potuto tentare un'azione civile nei suoi confronti per ottenerlo. Se la fase di conciliazione (art. 197 segg. CPC) non fosse andata a buon fine, la donna avrebbe potuto inoltrare la causa al giudice civile (art. 209 CPC).

Sulla base dell'azione dinanzi al giudice civile, che avrebbe chiesto una perizia art. 183 segg. CPC). In assenza di indizi di reato, il giudice civile avrebbe deciso in merito alla causa e fissato l'eventuale risarcimento dovuto alla vedova.

Qualora la perizia avesse rilevato indizi di reato, il giudice civile avrebbe sospeso la causa (art. 126 CPC) e trasmesso gli atti al giudice penale. Quest'ultimo avrebbe verificato se il decesso del paziente fosse imputabile a un errore dell'ospedale e se l'omissione di un soccorso adeguato fosse stata motivata da ragioni di discriminazione razziale ai sensi dell'art. 261<sup>bis</sup> CP.

### **Procedura proposta**

Considerati i diversi approcci possibili, i giovani lesi hanno tutto l'interesse a rivolgersi quanto prima a un consultorio o a un giurista specializzato.

Per quanto concerne la protezione dei pazienti, ci si può rivolgere a un'organizzazione di difesa dei diritti dei pazienti in Svizzera. Queste organizzazioni sostengono e rappresentano i pazienti e dispongono di personale specializzato nel campo sanitario. Occorre tenere presente che i loro servizi non sono gratuiti.